

STATUTO OICE

*(approvato dagli Associati
tramite referendum indetto il 18/01/2018)*

DATE ULTIME MODIFICHE STATUTARIE

- 30 MAGGIO 2002
- 15 DICEMBRE 2005
- 24 MAGGIO 2007
- 21 MAGGIO 2008
- 18 LUGLIO 2013
- 15 FEBBRAIO 2018

STATUTO OICE

Articolo 1 COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

- a. E' costituita l'OICE, Associazione italiana delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-Economica.
- b. L'OICE ha sede in Roma e durata illimitata; può costituire delegazioni e uffici distaccati, anche in ambito regionale.

Articolo 2 SCOPI

- a. L'OICE, libera Associazione apartitica e senza scopi di lucro, promuove il ruolo e le attività degli Associati nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e nel quadro di una libera economia di mercato. Realizza i suoi scopi nel rispetto della ripartizione di ruoli organizzativi e delle prestazioni tra le diverse componenti del sistema confindustriale. Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese. Ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e deontologico OICE e al codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituiscono parte integrante del presente statuto.
- b. L'OICE contribuisce allo sviluppo della cultura tecnica e progettuale, nonché dei principi di qualità e di efficienza del lavoro professionale, ponendo in essere ogni azione utile a favorire la valorizzazione dell'attività intellettuale e tecnica svolta attraverso organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica.
- c. L'OICE ha pertanto lo scopo di riunire in uno spirito di collegialità e di mutua cooperazione le organizzazioni tecniche e professionali, di rappresentarle, di promuoverne l'attività, nonché di tutelarne i diritti e gli interessi legittimi, se del caso anche in giudizio.
- d. In particolare l'OICE si propone di:
 - i. stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze ed i problemi degli Associati e, ovunque possibile, concordare principi, indirizzi ed intese comuni;
 - ii. favorire e promuovere la formazione professionale all'interno delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica;
 - iii. promuovere l'adozione di sistemi qualità nello svolgimento delle attività degli Associati, nonché l'applicazione delle norme in materia di sicurezza;

- iv. codificare, in sintonia con il proprio codice etico, le regole di comportamento professionale proprie del settore ed operare affinché l'appartenenza all'OICE costituisca, di fatto, una qualifica selettiva;
- v. rappresentare gli Associati in ogni opportuna sede nazionale ed internazionale e svolgere opera di promozione e di difesa degli interessi comuni;
- vi. rappresentare giudizialmente gli Associati nei procedimenti aventi ad oggetto la lesione di diritti e interessi legittimi della categoria;
- vii. promuovere lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale;
- viii. promuovere e/o partecipare ad ogni altra iniziativa che reputi strumentale al perseguimento dei fini sociali e statutari;
- ix. procedere, in rappresentanza della categoria, all'eventuale stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore dei servizi di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica, sempreché non obbligatorio e soltanto opzionale per le aziende, ove se ne presenti l'opportunità, previa delibera del Consiglio Generale nella composizione di cui all'articolo 19, lettera i appositamente convocato e successiva ratifica dell'Assemblea.

Articolo 3 ADESIONE A CONFINDUSTRIA

L'OICE è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel Regolamento di Confindustria, assumendo il ruolo di componente nazionale di categoria ed acquisendo i diritti e gli obblighi relativi per sé e per i propri Associati.

Articolo 4 GRUPPI REGIONALI - CONSULTA INTERREGIONALE

L'OICE promuove la costituzione di Gruppi o Sezioni regionali, che, in stretto coordinamento con le strutture della Confindustria regionale, hanno il compito di approfondire specifiche tematiche sul territorio e di interagire con le istituzioni locali, in sintonia con l'attività nazionale dell'OICE. A tal fine, i Coordinatori dei Gruppi regionali, secondo quanto disposto dal Regolamento allegato al presente Statuto, costituiscono la Consulta Interregionale e ne scelgono il Presidente che è anche componente del Consiglio di Presidenza.

Articolo 5 ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI

Al fine di perseguire gli scopi associativi, l'OICE può aderire ad altri organismi, associazioni o federazioni culturali o di rappresentanza, nazionali ed internazionali.

Articolo 6 ASSOCIATI

- a. Possono aderire all'OICE, come Associati effettivi, le organizzazioni italiane di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, o analoghe organizzazioni straniere che svolgano attività in Italia, aventi capacità operativa autonoma, dotate di mezzi e strutture adeguati e di competenze professionali e tecniche idonee a rendere a terzi, in forma indipendente ed a condizioni economiche riconosciute come remunerative dalle condizioni di mercato, servizi tecnici e professionali resi anche in forma integrata con altre attività di produzione di beni e servizi.
- b. Rientrano, a titolo non esaustivo, nell'ambito di tali attività: studi generali e settoriali; ricerche; identificazioni, analisi di fattibilità, coordinamento, gestione, monitoraggio e verifica e valutazione di progetti; consulenze e assistenza tecnica; progettazioni; pianificazioni e programmazioni; elaborazione di specifiche tecniche e documenti di gara, valutazioni di offerte; direzione e controllo lavori, collaudi, prove di macchinari e impianti; servizi tecnici integrati con altre attività di produzione di beni e servizi; controlli di qualità aziendale; servizi acquisti; attività di finanza di progetto; formazione e trasferimento di know how; altre prestazioni complementari e sussidiarie.
- c. Le suddette organizzazioni devono:
 - i. essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
 - ii. assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - iii. ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Associazione, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e deontologico;
 - iv. disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.
- d. L'OICE può ammettere, in qualità di Associati aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Generale, anche in deroga agli articoli 9 e 12, altre realtà imprenditoriali, o loro aggregazioni anche di tipo associativo, che non possiedano i requisiti degli Associati effettivi, ma che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata, purché tale ammissione non snaturi la qualificazione rappresentativa dell'OICE.
I soggetti che hanno i requisiti per essere Associati effettivi non possono essere associati come Associati aggregati.
- e. Tutti gli Associati sono iscritti nel Registro delle Imprese dell'OICE e nel Registro delle Imprese tenuto da Confindustria, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema confederale.

Articolo 7

OBBLIGHI ED IMPEGNI DEGLI ASSOCIATI

- a. E' obbligo degli Associati:
- i. attenersi alle norme di comportamento professionale e a quelle statutarie e particolari espresse dal Codice etico e deontologico di OICE, e dal Codice etico confindustriale, nonché alle delibere e ai regolamenti adottati dagli organi direttivi;
 - ii. rendere i propri servizi attraverso uno studio globale e professionale della prestazione, nell'interesse del cliente e, comunque, nel rispetto dell'ambiente, nonché dei valori e dei principi generali che sono patrimonio comune del paese;
 - iii. prestare i servizi previsti a condizioni economiche che siano riferite al rispetto ed al valore dell'attività umana nonché riconosciute come remunerative rispetto alle reali condizioni di mercato e comprendenti non solo tutti i costi diretti ma anche una adeguata percentuale di spese generali e utili;
 - iv. dichiarare le proprie specializzazioni settoriali e di servizi, con valore di autocertificazione;
 - v. astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'OICE, nonché con gli interessi collettivi degli altri Associati;
 - vi. attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema confindustriale e, contemporaneamente, non fare parte di associazioni ed organizzazioni non confindustriali costituite per scopi analoghi e ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenziali al sistema confindustriale, sentita Confindustria nelle fattispecie di particolare rilevanza;
 - vii. versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'OICE.
- b. Gli Associati inoltre si impegnano a:
- i. fornire l'apporto di idee, energie e competenze indispensabili alla vita dell'OICE;
 - ii. partecipare alle Assemblee;
 - iii. privilegiare nella propria attività l'adozione di sistemi qualità;
 - iv. prestare particolare attenzione all'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali;
 - v. fornire all'OICE, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statuari.

Articolo 8

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- a. Gli Associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall'OICE e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.
- b. Gli Associati hanno diritto di partecipazione, di intervento e di elettorato attivo e passivo negli organi dell'OICE e delle Sezioni/Gruppi/Settori, purché in regola con gli obblighi statuari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
- c. Gli Associati aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e

intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo negli organi delle articolazioni interne dell'Associazione.

- d. Ciascun Associato ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'OICE ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo dell'OICE e quello confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento del Consiglio Generale.

Articolo 8-bis SANZIONI

E' sanzionata ogni violazione dei doveri degli Associati. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica. Le sanzioni consistono in:

- a. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- b. sospensione dell'Associato deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno nove mesi;
- c. decadenza dagli organi associativi deliberata dal Collegio dei Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta, ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare per perdita dell'inquadramento e per mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
- d. espulsione dell'Associato deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
- e. radiazione del rappresentante in Associazione deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa; la radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

Articolo 9 AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

- a. La domanda di adesione all'OICE, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente su appositi moduli predisposti dall'Associazione, deve contenere l'espressa dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da

esso derivanti, del Codice etico e deontologico di OICE, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

- b. L'ammissione di una nuova organizzazione, previa istruttoria degli Uffici OICE, viene esaminata dal Vice Presidente delegato dal Consiglio di Presidenza che, previo parere vincolante del Collegio speciale dei Probiviri, è tenuto ad accertare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e deontologico di OICE e dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, di quelli fissati dal Regolamento emanato dal Consiglio di Presidenza che prevede un numero minimo di addetti e qualificate referenze.
- c. La decisione del Vice Presidente con la quale si propone l'ammissione di un nuovo Associato è presentata al Consiglio Generale per la delibera di ratifica. Qualora il Vice Presidente con diniego motivato, rigetti la domanda di adesione, il richiedente, entro dieci giorni dalla comunicazione, può chiedere il riesame della domanda attraverso apposito ricorso al Collegio dei Probiviri che decide nei dieci giorni successivi al deposito della richiesta di riesame.
- d. Comunicazione della delibera del Consiglio Generale viene inviata agli Associati unitamente alla scheda riassuntiva delle principali informazioni sull'organizzazione.
- e. Trascorsi quindici giorni dalla data della comunicazione di cui sopra, la delibera diviene efficace qualora non siano pervenuti al Presidente dell'OICE, in lettera riservata, motivati pareri negativi in misura superiore al 5% del numero degli Associati.
- f. Nel caso in cui siano pervenuti pareri negativi in misura superiore al 5%, il Presidente a suo giudizio potrà alternativamente o considerare decaduta la delibera consiliare, ovvero mantenerla sospesa fino alla successiva Assemblea, durante la quale l'ammissione sarà messa ai voti.
- g. Il Presidente potrà mantenere sospesa la delibera anche nel caso in cui i suddetti motivati pareri negativi siano stati avanzati da un numero inferiore al 5% del numero degli Associati, ma investano fatti di particolare gravità.
- h. Il perfezionamento dell'adesione ha luogo all'atto del versamento della quota di iscrizione. L'adesione impegna l'Associato per un biennio, che decorrerà dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata presentata la domanda di iscrizione. L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora l'Associato non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata ricevuta dall'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.
- i. I consorzi di società di ingegneria e/o di società di professionisti possono essere Associati quantificando il numero di addetti complessivo delle società facenti parte del consorzio, con esclusione degli addetti delle società consorziate già associate all'OICE.
- j. In caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sono associate all'OICE tutte le imprese del gruppo che forniscono servizi di ingegneria, di architettura e di

consulenza tecnico-economica, con una contribuzione differenziata secondo modalità definite con regolamento emanato dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 10 **CLASSI DI ASSOCIATI**

- a. Gli Associati sono divisi, a seconda del numero degli addetti, nelle seguenti Classi:
 - Classe 1: fino a 8 addetti;
 - Classe 2: da 9 a 15;
 - Classe 3: da 16 a 20;
 - Classe 4: da 21 a 25;
 - Classe 5: da 26 a 35;
 - Classe 6: da 36 a 50;
 - Classe 7: da 51 a 100;
 - Classe 8: da 101 a 200;
 - Classe 9: da 201 a 400;
 - Classe 10: oltre 400.
- b. Le variazioni al numero degli addetti devono essere comunicate per iscritto all'OICE entro il 30 settembre. La eventuale variazione di Classe decorre dal 1° gennaio successivo.
- c. Per addetti è da intendersi il personale iscritto al libro paga, i soci operativi, nonché i consulenti su base annua e i collaboratori, nelle diverse tipologie contrattuali ammesse dalla legge.
- d. Le dichiarazioni degli Associati hanno valore di autocertificazione.

Articolo 11 **RISORSE FINANZIARIE**

- a. Le risorse finanziarie dell'OICE derivano da:
 - i. quote associative annuali;
 - ii. quote di iscrizione dei nuovi Associati;
 - iii. eventuali contributi suppletivi degli Associati;
 - iv. eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati o da persone fisiche, in relazione ad attività e prestazioni compatibili con i fini istituzionali;
 - v. donazioni e lasciti, in quanto accettati.
- b. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- c. Durante la vita dell'OICE non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 12
QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI SUPPLETIVI

- a. Le quote associative annuali vengono determinate moltiplicando la “quota base” ¹, stabilita dall’Assemblea, per i seguenti indici:
- Classe 1: indice pari a 5;
 - Classe 2: indice pari a 10;
 - Classe 3: indice pari a 12;
 - Classe 4: indice pari a 15;
 - Classe 5: indice pari a 20;
 - Classe 6: indice pari a 30;
 - Classe 7: indice pari a 60;
 - Classe 8: indice pari a 90;
 - Classe 9: indice pari a 160;
 - Classe 10: indice pari a 190.
- b. La determinazione degli eventuali contributi suppletivi può essere calcolata in modo analogo.
- c. La quota di iscrizione, salvo diversa determinazione dell’Assemblea, è pari alla metà di una quota annuale.
- d. L’Associato deve corrispondere la quota annuale entro il 28 febbraio dell’anno in corso.
- e. Le quote e i contributi associativi riscossi dall’OICE a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.
- f. L’Associato non in regola con le quote associative, non ha diritto di voto in Assemblea e non rientra nel calcolo del quorum richiesto per la valida costituzione dell’Assemblea stessa.
- g. Con delibera del Consiglio Generale sono determinate le quote e i contributi dovuti dagli Associati aggregati.

Articolo 13
DIRITTO DI VOTO

- a. Il numero di voti attribuito ad ogni Associato è pari all’indice della Classe di appartenenza di cui all’articolo 12, comma a.
- b. Agli Associati non privati che abbiano aderito al sistema confederale dopo il 12 dicembre 2002, non potrà essere attribuito, nel loro complesso, più del 10% del totale dei voti.

¹ *Nota della Segreteria OICE all’art. 12 comma a. L’attuale “quota base” è quella stabilita dall’Assemblea degli Associati del 21 maggio 2008 ed è pari a 235 Euro. L’importo della quota associativa annuale si ottiene moltiplicando 235 Euro per l’indice della Classe di appartenenza dell’Associato (v. art. 12). Ad esempio, per la Classe 1 (fino a 8 addetti): 235 Euro x 5 (indice della Classe 1) = 1.175 Euro.*

- c. L'Associato che presenta richiesta di dimissioni perde immediatamente il diritto di voto in Assemblea.

Articolo 14 **CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

- a. Il rapporto associativo viene meno:
- per cessazione dell'attività o per fallimento dell'Associato, dal momento della formale comunicazione all'OICE;
 - per dimissioni dell'Associato;
 - per esclusione a seguito di decisione motivata su proposta del Consiglio Generale, impugnabile nei dieci giorni successivi davanti al Collegio dei Probiviri;
 - per recesso unilaterale da parte dell'Associazione;
 - per perdita dei requisiti di cui all'articolo 6.
- b. Con la risoluzione del rapporto associativo, l'Associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'OICE e del sistema confederale.

Articolo 15 **ORGANI DELL'OICE**

Sono organi dell'OICE:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori;
- I Probiviri.

Articolo 16 **ASSEMBLEA**

- a. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Associati effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento della quota associativa, che può essere effettuato sino al momento dell'apertura dei lavori assembleari, ed è l'organo che riunisce in sé tutti i poteri relativi all'esistenza, all'attività dell'OICE ed alla normativa che ne regola la vita sociale. L'attribuzione dei voti è regolata dall'articolo 13.
- b. In particolare all'Assemblea spettano:

- i. l'elezione, nell'anno successivo a quello in cui è eletto il Consiglio Generale, del Presidente, dei Vice Presidenti, in numero non superiore a quattro, e l'approvazione del relativo programma di attività;
 - ii. l'elezione, nell'anno precedente la scadenza del Presidente e del o dei Vice Presidenti, dei componenti elettivi del Consiglio Generale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori contabili;
 - iii. la definizione della politica generale dell'OICE;
 - iv. l'approvazione dello schema e dei contenuti delle deleghe che il Presidente intende attribuire al o ai Vice Presidenti e ad altri membri del Consiglio Generale, tenuto conto dei bisogni di rappresentanza delle diverse componenti associative interne e delle esigenze organizzative sulle quali si fonda l'articolazione per aree di attività;
 - v. la decisione di aprire uffici di rappresentanza in Italia o all'estero;
 - vi. l'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi che avranno scadenza il 31 dicembre di ogni anno;
 - vii. l'approvazione di modifiche alle norme statutarie e la ratifica di quelle regolamentari;
 - viii. la determinazione della quota di iscrizione, della "quota base" per la determinazione della quota associativa ai sensi dell'articolo 12 e di ogni altro contributo suppletivo;
 - ix. l'istituzione di sezioni all'interno dell'OICE;
 - x. l'approvazione dell'adesione dell'OICE ad altri organismi, associazioni o federazioni culturali o di rappresentanza, nazionali ed internazionali, nonché le eventuali assunzioni di partecipazioni ad iniziative che siano strumentali per il perseguimento degli scopi associativi;
 - xi. la deliberazione dell'eventuale scioglimento;
 - xii. l'approvazione della proposta di contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore dei servizi di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica approvato dal Consiglio Generale, di cui all'articolo 2, punto d, paragrafo ix.
- c. L'Assemblea si riunisce:
- i. in via ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento;
 - ii. in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, ovvero quando ne faccia richiesta al Consiglio Generale almeno un quinto degli Associati, conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.
- d. L'Assemblea viene indetta dal Consiglio Generale, con successiva convocazione del Presidente, con un preavviso non inferiore a quindici giorni indicando il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Ogni argomento non previsto nell'ordine del giorno può essere discusso solo con l'approvazione della maggioranza dei voti dei presenti, ma non può dar luogo a delibere in quella sede.
- e. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente, direttamente o per delega, la maggioranza dei voti degli Associati in regola con il versamento delle quote associative.
- f. Per partecipare all'Assemblea l'Associato deve essere presente o tramite il proprio rappresentante legale o con persona da questi designata per iscritto.

Tale designazione può essere anche a tempo indeterminato e valere per più Assemblee, fino a revoca.

- g. Ciascun Associato non può portare più di una delega. E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.
- h. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non si raggiunga la maggioranza di cui sopra, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti degli aventi diritto. Per le Assemblee nelle quali si procede all'elezione degli organi statutari, è comunque richiesta la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto.
- i. Qualora l'Assemblea vada deserta, e si tratti di Assemblea ordinaria, il Presidente può riconvocare con le stesse formalità indicate al comma d. del presente articolo, ma con la possibilità di ridurre il tempo di preavviso a sette giorni, una nuova Assemblea con lo stesso ordine del giorno e tale Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.
- j. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. Per il calcolo della maggioranza, in Assemblea, non sono computate le schede bianche e gli astenuti.
- k. La votazione può essere segreta o per alzata di mano. E' comunque segreta:
 - i. per l'elezione del Presidente, del o dei Vice Presidenti, del Consiglio Generale, dei Proviviri e del Collegio dei Revisori;
 - ii. ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei presenti;
 - iii. per le votazioni concernenti le persone fisiche.

Articolo 17 **IL PRESIDENTE**

- a. Il Presidente è il rappresentante legale dell'OICE e ne coordina l'attività. Viene eletto dalla prima Assemblea ordinaria degli Associati successiva a quella in cui è stato eletto il Consiglio Generale e dura in carica quattro anni consecutivi, senza possibilità di ulteriori rielezioni.
- b. I candidati alla Presidenza sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'articolo 25.
- c. Il Presidente rappresenta l'OICE nei rapporti esterni, vigila sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi, convoca gli organi associativi, presiede il Consiglio Generale e sovrintende, coordina e controlla l'attività dei componenti dello stesso ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa, previa approvazione dell'Assemblea. Il Presidente irroga la sanzione prevista nei casi di cui alla lettera a dell'articolo 8-bis.

- d. In caso di assenza o di impedimento, o per atti ad hoc su apposita delega, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano di età.
In caso di cessazione anticipata del mandato il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei trenta giorni successivi. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà del mandato.

Articolo 18

IL CONSIGLIO GENERALE

- a. Il Consiglio Generale è l'organo che assicura la continuità decisionale, operativa e di rappresentanza dell'OICE, nell'ambito dei poteri statutari e di quelli ad esso conferiti dall'Assemblea.
- b. Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione, con preavviso di quindici giorni o di sette giorni in caso di urgenza, del Presidente, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, e comunque con una periodicità almeno trimestrale.
- c. Il Consiglio Generale rende conto all'Assemblea della sua attività ed ha le seguenti funzioni che svolge con responsabilità collegiale:
- i. attuare le direttive dell'Assemblea;
 - ii. proporre all'Assemblea il Presidente designato e i Vice Presidenti, rappresentativi delle specializzazioni e di tutte le dimensioni degli Associati, nonché il relativo programma del Presidente designato;
 - iii. curare l'ordinaria amministrazione attraverso il Direttore Generale, nonché deliberare in ordine al compimento di atti di straordinaria amministrazione;
 - iv. studiare modalità, mezzi e priorità per conseguire gli scopi sociali e sottoporre all'Assemblea i programmi di attività e di spesa;
 - v. indire l'Assemblea e stabilire l'ordine del giorno delle riunioni;
 - vi. disporre le sanzioni di cui all'articolo 8-bis, nonché le misure previste dal Codice etico e deontologico;
 - vii. decidere, con delibera di ratifica, in merito all'ammissione di nuovi Associati disposta in forma non efficace dalla Consiglio di Presidenza, nonché sulle istanze di riesame, ai sensi dell'articolo 9;
 - viii. decidere in merito alla revoca del rapporto associativo ai sensi dell'articolo 14;
 - ix. accertare la coerenza delle proprie azioni con le istanze espresse dall'Assemblea degli Associati e promuoverne l'effettivo apporto;
 - x. provvedere nei modi appropriati all'attuazione dei programmi approvati e a prendere ogni altra iniziativa per il raggiungimento dei fini sociali;
 - xi. redigere i Regolamenti in attuazione dello Statuto;
 - xii. effettuare il controllo in ordine al possesso e al mantenimento da parte degli Associati dei requisiti per l'ammissione e ratificare le domande di adesione;
 - xiii. accettare somme erogate da enti o persone estranee all'OICE;
 - xiv. istituire le sezioni di cui all'articolo 30;
 - xv. redigere i regolamenti in attuazione dello Statuto;

- xvi. proporre all'Assemblea le modifiche del presente Statuto;
 - xvii. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.
- d. Il Consiglio Generale designa nel suo ambito un Tesoriere delegandolo, eventualmente insieme ad altro membro del Consiglio e/o con persona ad esso estranea, ma sotto la responsabilità personale e congiunta dei suoi membri, a compiere tutte le operazioni contabili, finanziarie e mobiliari nell'ambito della normale amministrazione. Il Tesoriere predispone il bilancio annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Generale.
- e. Alle riunioni del Consiglio Generale possono essere invitate a partecipare persone ad esso esterne che possono apportare elementi utili alla discussione delle materie all'ordine del giorno delle riunioni.
- f. Rientra tra i poteri del Consiglio:
- i. fissare le procedure del proprio funzionamento;
 - ii. delegare proprie funzioni a singoli suoi membri.

Articolo 19

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

- a. Il Consiglio Generale è composto dai seguenti soggetti:
- i. il Presidente, il Past President, i componenti del Consiglio di Presidenza, e due Consiglieri Regionali di Area eletti nell'ambito della Consulta Interregionale secondo le modalità di cui al Regolamento allegato al presente Statuto, oltre al Presidente della Consulta Interregionale in quanto Vice Presidente di diritto;
 - ii. i sedici Consiglieri nazionali eletti dall'Assemblea degli Associati.
- b. I Probiviri, i membri effettivi del Collegio dei Revisori, i membri della Consulta Interregionale di cui all'articolo 4, sono invitati al Consiglio Generale senza diritto di voto.
- c. Il Presidente può proporre all'approvazione del Consiglio Generale la cooptazione di ulteriori Consiglieri fino ad un massimo di tre, senza diritto di voto, scelti tra personalità rappresentative del settore.
- d. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Consiglieri eletti dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli con i candidati a Consigliere che nelle precedenti elezioni siano risultati i primi tra i non eletti.
- e. I Consiglieri eletti dall'Assemblea restano in carica quattro anni. E' ammessa la rielezione per un solo quadriennio successivo alla loro elezione fino alla fine del mandato del Consiglio.
- f. Se l'organizzazione di ingegneria che ha candidato un Consigliere per qualsiasi ragione non risulta più aderente all'OICE, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica di Consigliere e il Consiglio provvede alla sua sostituzione, come previsto alla lettera d del presente articolo.

- g. Se un Consigliere per qualsiasi ragione non fa più parte dell'organizzazione di ingegneria che lo ha candidato al Consiglio, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica di Consigliere a meno di parere contrario dell'organizzazione di ingegneria che lo ha candidato, sottoscritto dal rappresentante legale e indirizzato al Presidente dell'OICE, e a condizione che continui a svolgere attività di ingegneria all'interno di una organizzazione di ingegneria associata ad OICE. In caso contrario il Consiglio provvede alla sua sostituzione, come previsto alla lettera d.
- h. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché questa provveda alla sostituzione dei mancanti per il resto del mandato.
- i. Il Consiglio Generale, allargato nella sua composizione ai Coordinatori Regionali delle regioni in cui vi siano più di venti Associati, o in cui vi sia un rapporto fra abitanti e Associati OICE inferiore a 125.000 : 1, con un minimo di quindici Associati, nonché agli ex Presidenti, ha anche il compito di:
 - deliberare sull'eventuale stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore dei servizi di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica;
 - valutare le indicazioni e le candidature a Presidente predisposte dalla Commissione di designazione di cui all'articolo 25 e individuare il nome del candidato a Presidente da proporre all'Assemblea per l'elezione, mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei 3/4 dei presenti per le prime tre votazioni e 2/3 dei presenti per le successive votazioni.

Articolo 20

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- a. Il Presidente e i Vice Presidenti costituiscono il Consiglio di Presidenza. Il Past President partecipa come invitato.
- b. Compito specifico del Consiglio di Presidenza è dare attuazione alle direttive del Consiglio Generale, nonché di esaminare e deliberare sulle nuove ammissioni ai sensi dell'articolo 9 e disporre le sanzioni di cui all'articolo 8-bis, nonché le misure previste dal Codice etico e deontologico.
- c. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno sei volte l'anno nella sede dell'OICE su convocazione informale del Presidente con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Generale, per l'analisi e l'aggiornamento collegiale dei problemi operativi, dei programmi e dei risultati; collabora con il Presidente per la predisposizione dell'ordine del giorno dei Consigli Generali, discute e decide su problemi di ordine operativo e di particolare urgenza.
- d. Le decisioni del Consiglio di Presidenza devono essere portate a conoscenza di tutti i Consiglieri e ratificate dal Consiglio Generale.

Articolo 21
IL COLLEGIO DEI REVISORI

- a. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'OICE e di riferire all'Assemblea con la relazione sul bilancio d'esercizio.
- b. Almeno un Revisore effettivo e uno supplente deve avere la qualifica professionale di Revisore.
- c. I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.
- d. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo gli subentra il Revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Articolo 22
I PROBIVIRI

- a. Il Collegio dei Probiviri, composto da sei membri, ha il compito di risolvere le controversie, di qualunque natura ed anche su istanza di una sola delle parti, insorte tra le componenti del sistema confindustriale e che non si siano potute definire bonariamente, ivi comprese quelle inerenti le istanze di riesame di cui all'articolo 9, nonché di disporre le sanzioni di cui all'articolo 8-bis, nonché le misure previste dal Codice etico e deontologico.
- b. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno o più Probiviri, subentrano i primi dei non eletti o si procede ad una elezione suppletiva in Assemblea ordinaria, durante la quale si procederà all'elezione dei Probiviri mancanti, secondo quanto stabilito all'articolo 29.
- c. Per la risoluzione di ogni controversia viene costituito un Collegio arbitrale composto da un Proboviro nominato da ciascuna delle due parti interessate, scelto tra i sei Probiviri eletti dall'Assemblea e non rientrante fra quelli facenti parte del Collegio speciale.
- d. Il Presidente del Collegio arbitrale è scelto, di comune accordo dai due Probiviri nominati dalle parti tra i Probiviri restanti. In caso di dissenso, la nomina è richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvede alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.
- e. Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico dei valori associativi di Confindustria.
- f. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

- g. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
- h. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
- i. Il lodo è comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'OICE entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.
- j. In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
- k. L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'OICE è di esclusiva competenza dei Probiviri.
- l. La decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per i gravi motivi di cui al Codice etico e deontologico OICE, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
- m. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i sei Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che compongono il Collegio Speciale.
- n. L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio del riesame.
- o. I Probiviri si pronunciano in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
- p. Contestualmente al deposito dei ricorsi il ricorrente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale la cui entità e modalità di versamento sono definite dal Consiglio Generale.

Articolo 23

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'OICE

- a. Il Consiglio Generale all'atto del suo insediamento nomina o conferma, al di fuori dei suoi membri il Direttore Generale ovvero uno o più soggetti cui assegna le funzioni di cui alla lettera b.
- b. Sono compiti del Direttore Generale:

- i. la gestione della struttura dell'OICE secondo le direttive stabilite dal Consiglio Generale e dal Presidente;
- ii. le comunicazioni di cui all'articolo 25;
- iii. le procedure preliminari per l'elezione dei Consiglieri regionali e nazionali di cui agli articoli 26 e 27;
- iv. la partecipazione all'Assemblea, al Consiglio Generale, al Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

Articolo 24

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE ASSOCIATIVE

- a. Le cariche associative sono riservate ai rappresentanti degli Associati, ad eccezione di quella di Revisore e di Proboviro.
- b. Per rappresentanti degli Associati si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali o persone appartenenti ai massimi livelli di direzione aziendale.
- c. Le cariche sociali hanno durata quadriennale e sono gratuite, ad eccezione di quella di Revisore se ricoperta da persona non appartenente alle organizzazioni associate e rinnovabili per un solo mandato, ad esclusione del Presidente che può essere eletto per un solo mandato. Ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.
- d. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
- e. La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione nonché con la carica di Presidente, Vice Presidente e Proboviro/Revisore di altra componente del sistema confindustriale.
- f. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidente e del Consiglio Generale è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative. Per la carica di Presidente e di Vice Presidente è obbligatorio il doppio inquadramento dell'impresa di appartenenza che dovrà quindi essere iscritta anche all'Associazione Territoriale della Confindustria.
- g. Tutti coloro che, investiti di cariche sociali, non intervengono alle riunioni per più di tre volte consecutive senza giustificazione, decadono dalle cariche stesse e vengono sostituiti.
- h. Non sono eleggibili per il quadriennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche sociali nel precedente mandato, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Articolo 25
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTI

- a. Il Presidente e il o i Vice Presidenti sono eletti dalla prima Assemblea ordinaria degli Associati successiva a quella in cui è stato eletto il Consiglio Generale. Il Presidente della Consulta Interregionale è Vice Presidente di diritto.
- b. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati secondo la seguente procedura:
- i. La "Commissione di designazione" è nominata dal Collegio speciale dei Probiviri e dal Past President scegliendo fra tre componenti scelti con sorteggio all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi di Associati che abbiano maturato una particolare esperienza nella vita associativa, con preferenza per gli ultimi Past President, ove disponibili. Tale elenco è definito dal Collegio dei Probiviri. La Commissione deve insediarsi almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente. I componenti il Collegio speciale dei Probiviri e il Past President possono essere inseriti fra i soggetti sorteggiabili;
 - ii. il Direttore Generale, entro una settimana dall'insediamento della Commissione, segnala agli Associati effettivi l'avvenuta nomina della "Commissione di designazione" e li invita a proporre, nei quindici giorni successivi, per iscritto autonome candidature alla carica di Presidente, con il relativo programma. La Commissione verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale di coloro che hanno presentato le autocandidature e, successivamente, il Direttore Generale dà tempestiva comunicazione agli Associati delle autocandidature positivamente riscontrate;
 - iii. la "Commissione di designazione" esperisce in via riservata la più ampia, qualificata e rappresentativa consultazione degli Associati per un periodo da due a sei settimane anche allo scopo di raccogliere eventuali altre proposte, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che riscuotano il consenso di almeno il 20 % dei voti assembleari.
- c. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su un massimo di tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
- d. Il Consiglio Generale nella composizione di cui all'articolo 19, lettera i, ascoltate le dichiarazioni programmatiche del o dei candidati, vota il candidato designato alla Presidenza mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei 3/4 dei presenti per le prime tre votazioni e dei 2/3 dei presenti per le successive votazioni senza tener conto di astenuti e computando le schede bianche e nulle. Nel caso non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione:
- i. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
 - ii. in caso di due candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione e le proposte si intendono respinte se risultasse ancora mancante il quorum;

- iii. in caso di tre candidati, si effettua il ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio; le proposte si intendono entrambe respinte se non viene raggiunto il quorum;
 - iv. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione; con ulteriore risultato di parità si procede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione e le proposte si intendono respinte alla terza votazione laddove non si raggiunga il quorum. Si riavvia la procedura per le consultazioni in caso di bocciatura della proposta o delle proposte della Commissione di designazione, che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni; in caso di nuovo esito negativo si procede alla formazione di una nuova Commissione di designazione.
- e. Il candidato designato alla Presidenza propone al Consiglio Generale la nomina di uno o più Vice Presidenti, in numero non superiore a quattro, con le relative deleghe tenuto conto dei bisogni di rappresentanza delle diverse componenti associative interne e delle esigenze organizzative sulle quali si fonda l'articolazione per aree di attività. Il Consiglio Generale propone all'Assemblea il nominativo del candidato alla Presidenza e i nominativi del o dei Vice Presidenti indicati dal candidato designato alla Presidenza.
- f. L'Assemblea elegge il Presidente, votando a scrutinio segreto il candidato proposto dal Consiglio Generale nonché il o i Vice Presidenti, con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.
- g. Nel caso in cui il Presidente e/o il o i Vice Presidenti siano già Consiglieri, il Consiglio Generale è integrato ricorrendo al primo e/o ai primi dei non eletti.

Articolo 26

ELEZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

L'OICE entro il 15 febbraio precedente l'Assemblea che nominerà i componenti del Consiglio Generale, indice le assemblee di Area, una per Area Nord, una per Area Centro, una per Area Sud e Isole per l'elezione dei tre Consiglieri Regionali. Le elezioni si svolgono, in coordinamento con le Confindustrie regionali, entro il 15 marzo. Per la validità e per lo svolgimento delle elezioni si provvede in base ad apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Generale.

Articolo 27

ELEZIONE DEI CONSIGLIERI NAZIONALI

- a. La compilazione della lista dei candidati nazionali al Consiglio avviene con la seguente procedura di designazione:
- i. entro il 15 febbraio di ogni quadriennio la Segreteria dell'OICE invia ad ogni Associato la richiesta di autocandidature per la carica di Consigliere;
 - ii. gli Associati interessati, entro il 15 marzo, comunicano al Direttore Generale un nominativo quale candidato a Consigliere, garantendone la disponibilità di tempo

- necessario all'espletamento dell'incarico. Le autocandidature devono essere sottoposte al parere del Collegio dei Probiviri;
- iii. il Direttore Generale compila la lista dei candidati e la invia entro il 20 marzo a tutti gli Associati;
 - iv. entro il 10 aprile ciascun Associato comunica al Direttore Generale le proprie preferenze scegliendo non più di trenta nominativi fra quelli segnalati;
 - v. i risultati dello spoglio, limitatamente ai trenta candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, sono comunicati agli Associati dal Direttore Generale con ragionevole anticipo e comunque al più tardi contestualmente all'avviso di convocazione dell'Assemblea;
 - vi. non si dà luogo alla procedura indicata ai punti iii, iv, v se le candidature risultano inferiori a trenta.
- b. Nel caso in cui uno dei candidati risulti appartenere alla stessa azienda del Presidente, si procede all'esclusione dalla lista prima della votazione.
 - c. In sede di Assemblea ordinaria, ogni Associato ha diritto ad esprimere un massimo di dieci preferenze. Le schede di votazione con un numero di preferenze maggiore sono nulle.
 - d. Lo spoglio delle schede viene effettuato nel corso dell'Assemblea da una Commissione di scrutatori presieduta di norma da un Proboviro e composta da altri quattro membri scelti dall'Assemblea per alzata di mano su proposta del Presidente dell'Assemblea.
 - e. Sono eletti i sedici candidati che riportano il maggior numero dei voti.
 - f. Tutta la documentazione relativa alla determinazione della lista dei candidati ed alle votazioni è consultabile dagli Associati nella sede dell'OICE.

Articolo 28

ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

- a. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea nell'anno in cui si elegge il Consiglio Generale, a scrutinio segreto, in una lista di almeno sei candidati.
- b. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.
- c. Nel caso in cui il numero dei candidati non fosse superiore ai seggi da ricoprire, è liberamente consentita la presentazione di ulteriori candidature all'apertura dell'Assemblea.
- d. Ciascun Associato può votare per non più di due candidati.
- e. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

- f. Il Presidente del Collegio dei Revisori è il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti.

Articolo 29
ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- a. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea nell'anno in cui si elegge il Consiglio Generale, a scrutinio segreto, in una lista di almeno sette candidati.
- b. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.
- c. Nel caso in cui il numero dei candidati non fosse superiore ai seggi da ricoprire, è liberamente consentita la presentazione di ulteriori candidature all'apertura dell'Assemblea.
- d. Ciascun Associato può votare per non più di tre candidati.
- e. Risultano eletti i sei candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Articolo 30
SEZIONI OPERATIVE

Al fine di istituire sedi specifiche di approfondimento, discussione e proposta, anche in funzione della tipologia delle attività prevalentemente svolte da ciascun Associato, possono istituirsi sezioni operative il cui numero e funzionamento sono rinviati ad apposito Regolamento definito dal Consiglio Generale sulla base dei seguenti fondamentali principi:

- i. si riconosca ad ogni Associato la libertà di aderire ad una o più sezioni, ove la propria tipologia di lavoro abituale lo suggerisca;
- ii. si dia vita ad ogni sezione se e soltanto quando si possa contare su un numero minimo di aderenti, che verrà comunque definito nel regolamento, tale da giustificare lo sforzo organizzativo di sostegno da parte dell'OICE;
- iii. si preveda per ogni sezione la figura di un Coordinatore nominato dai componenti della sezione stessa;
- iv. si provveda a che i Coordinatori di sezione siano invitati a quelle riunioni di Consiglio di Presidenza e di Consiglio Generale nelle quali vengono trattati argomenti di specifico interesse delle rispettive sezioni.

Articolo 31
SCIoglimento

- a. Lo scioglimento dell'OICE può avvenire solo per delibera assembleare con la maggioranza di almeno l'80% dei voti degli aventi diritto.

- b. A seguito di tale delibera l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Essi provvederanno all'operazione di liquidazione con l'assistenza del Collegio dei Revisori.
- c. In caso di scioglimento l'Assemblea delibererà la destinazione dell'attivo netto.
- d. L'eventuale attivo netto di cui alla precedente lettera c. può essere devoluto solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 32
DISPOSIZIONI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

- a. Le modificazioni al presente Statuto devono essere approvate su proposta del Consiglio Generale dall'Assemblea straordinaria con il 55% degli aventi diritto.
- b. Se l'Assemblea non raggiunge la presenza dei voti suddetti, essa può essere riconvocata a distanza di almeno 15 giorni con lo stesso ordine del giorno. In tal caso il quorum necessario si riduce al 35% degli aventi diritto e le delibere di modificazioni statutarie vengono adottate a maggioranza dei presenti.
- c. Le modificazioni al presente Statuto possono essere apportate a mezzo referendum, in conformità ai principi di cui al capitolo IV paragrafo 3 del Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria approvato dall'Assemblea straordinaria del 19 giugno 2014 e modificato dal Consiglio Generale del 17 dicembre 2015, allegato al presente Statuto. Per essere approvate tali modifiche devono ottenere le percentuali di voto indicate al precedente comma a.

Articolo 33
NORMA SUPPLEMENTARE

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto, si intendono valide le norme di legge ed i principi desumibili dalle norme confederali.

Articolo 34
FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa al presente Statuto (es. interpretazione, validità, esecuzione, ecc.) sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

NORMA TRANSITORIA

- a. Le modifiche statutarie approvate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo c del presente Statuto entreranno in vigore a decorrere dal 15 febbraio 2018.
- b. Il mandato dei Consiglieri nazionali eletti nell'ultima Assemblea precedente la data di cui alla lettera a del presente articolo, è prorogato di un anno e avrà termine il 31 maggio 2021; analogamente il mandato dei coordinatori regionali è prorogato di un anno e avrà termine il 15 febbraio 2021.
- c. I componenti che hanno raggiunto il limite degli otto anni al termine del loro mandato possono essere rieletti per un solo mandato consecutivo. Il Presidente in carica può essere rieletto per un solo mandato.
- d. Nel corso del 2018 saranno recepite eventuali richieste di modifica derivanti dai lavori del Comitato di implementazione della "Riforma Pesenti" di Confindustria.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI
in attuazione dell'art. 27 dello Statuto

PREMESSA

Il presente Regolamento, in attuazione dello Statuto OICE, fa riferimento in particolare agli articoli qui riportati:

Art. 19/a (definizione di Consigliere regionale)

Il Consiglio Direttivo è composto:

- i. da venti Consiglieri nazionali, oltre al Presidente in carica, nonché dall'eventuale Presidente del Comitato di cui all'art. 31, se non già eletto Consigliere nazionale;*
- ii. da un numero di tre Consiglieri regionali eletti nell'ambito della Consulta Interregionale secondo le modalità di cui al regolamento allegato al presente Statuto, di cui uno per Area Nord, uno per Area Centro e uno per Area Sud e Isole.*

Art. 27 (procedura per l'elezione dei Consiglieri regionali)

L'OICE entro il 15 febbraio precedente l'Assemblea che nominerà i Consiglieri nazionali, indice le assemblee di Area, una per Area Nord, una per Area Centro, una per Area Sud e Isole per l'elezione dei tre Consiglieri regionali. Le elezioni si svolgono, in coordinamento con le Confindustrie regionali, entro il 15 marzo. Per la validità e per lo svolgimento delle elezioni si provvede in base ad apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

REGOLAMENTO

1. La Rappresentanza regionale OICE è presente nel Consiglio Direttivo attraverso tre Consiglieri regionali, di cui uno per Area Nord, uno per Area Centro e uno per Sud e Isole, scelti tra i Rappresentati regionali di cui all'apposito regolamento.
L'Area Nord comprende le regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
L'Area Centro comprende le regioni: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo.
L'Area Sud e Isole comprende le regioni: Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Molise, Basilicata e Campania.
2. Ai fini dell'elezione del Consigliere regionale, l'OICE indice, con preavviso di almeno 15 giorni, una Assemblea di Area per ognuna delle Aree di cui al punto 1, cui partecipano i Rappresentanti regionali ricompresi in ogni Area, invitando i Rappresentanti regionali interessati a comunicare all'OICE la propria eventuale candidatura entro e non oltre i cinque giorni precedenti l'Assemblea. Tali candidature saranno rese note in sede di Assemblea.
L'Assemblea di Area si tiene almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature a Consigliere nazionale.
3. L'Assemblea sarà presieduta da un Consigliere OICE su delega del Presidente o da un iscritto nominato dai presenti. Le funzioni di segreteria saranno svolte da personale OICE.

4. L'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente la metà più uno dei Rappresentanti regionali che costituiscono l'Area. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di comunicazione, tale quorum si riduce ad un quinto degli aventi diritto.
L'Assemblea, nel caso in cui non raggiunga il quorum, potrà essere riconvocata dall'OICE con preavviso di almeno 7 giorni, con lo stesso Ordine del giorno, e sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.
5. Le votazioni avverranno per alzata di mano. È sufficiente la richiesta di un Associato perché sia adottata la procedura dello scrutinio segreto.
6. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti e sarà automaticamente membro del Consiglio Direttivo OICE.

REGOLAMENTO DEI "GRUPPI REGIONALI"
in attuazione dell'art. 4 dello Statuto

Art. 1

Costituzione e finalità dei Gruppi regionali

I Gruppi, Sezioni o Rappresentanze regionali OICE sono costituiti in ciascuna regione dagli Associati residenti.

Sono un'espressione organizzativa territoriale dell'OICE, che è l'Associazione nazionale unitaria di categoria, e perseguono le finalità e le politiche definite nello Statuto e dagli Organi direttivi.

Art. 2

Nomina del Rappresentante regionale

In ogni regione viene nominato un Rappresentante regionale. Tale nomina, che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo avviene in una riunione, convocata da OICE nella regione con almeno 15 giorni di preavviso, mediante votazione a maggioranza, con voti singoli, per alzata di mano e senza obbligo di numero legale. Tutti gli Associati della regione possono presentare la propria candidatura al più tardi una settimana prima della riunione.

Le candidature pervenute all'OICE sono sottoposte all'approvazione del Collegio dei Probiviri.

Sono requisiti essenziali per la candidatura:

- essere il capo dell'azienda o appartenere ai massimi livelli della direzione dell'azienda;
- garantire la disponibilità di tempo necessario all'espletamento dell'incarico;
- non avere riportato condanne passate in giudicato per reati attinenti l'attività professionale svolta e possedere i requisiti morali e legali previsti dal Codice etico di Confindustria.

I Rappresentanti regionali devono improntare la propria azione alle politiche definite dall'OICE e le decisioni sulle iniziative da assumere devono essere approvate dagli Organi direttivi dell'Associazione. I Rappresentanti regionali che non si attengono a questa linea possono essere dimissionati dal Presidente, previo parere conforme del Consiglio Direttivo.

Le regioni dove il numero degli Associati è assolutamente insufficiente possono accorparsi nella Rappresentanza regionale OICE di una regione contigua, previa approvazione della regione con la quale si accorpano e del Consiglio Direttivo.

La nomina a Rappresentante regionale viene rinnovata ogni tre anni in coincidenza con l'elezione degli Organi direttivi dell'Associazione.

Art. 3

Obiettivi e compiti dei Gruppi regionali (*)

I Gruppi regionali hanno i seguenti obiettivi e compiti:

- a) interagire con le istituzioni locali, in sintonia con l'attività nazionale dell'Associazione, e cioè:
 - essere informati sulla linea OICE su tutti gli argomenti oggetto dell'attività dell'Associazione;

() Nota dettagliata sugli obiettivi del Rappresentante Regionale disponibile in Segreteria OICE.*

- conoscere la legislazione e le problematiche regionali di interesse per la categoria, così come i programmi di intervento degli enti locali e delle stazioni di committenza operanti sul territorio, promuovendo continuativi rapporti istituzionali con i responsabili della regione, degli enti locali e delle stazioni di committenza e più in generale con le rappresentanze politiche;
 - esaminare, con il supporto OICE, i suddetti elementi e individuare i principali obiettivi da perseguire a livello regionale;
 - avviare i contatti, con il supporto OICE, con le varie istituzioni locali;
- b) promuovere nell'ambito della regione, sempre con il supporto OICE, lo sviluppo dell'ingegneria organizzata e acquisire nuovi Associati e cioè:
- organizzare riunioni con società di ingegneria non associate, illustrando l'attività dell'Associazione, acquisendo informazioni su problemi ed esigenze locali e convincendo della necessità di contribuire a sostenere le azioni svolte dall'Associazione a tutela e nell'interesse della categoria;
 - organizzare eventi a fini promozionali e di immagine, come ad esempio convegni, tavole rotonde, seminari, che abbiano contenuti tali da attirare l'interesse a livello locale e/o già affrontati e sperimentati attraverso iniziative OICE a livello nazionale;
- c) collegarsi, con il supporto OICE, agli organismi regionali di rappresentanza della Confindustria, dei costruttori e dei liberi professionisti, nonché agli Ordini professionali locali, per ricercare forme di collaborazione nelle attività di interesse comune;
- d) stipulare un accordo, con il tramite OICE, con la Confindustria regionale e con quelle provinciali, finalizzato a:
- ottenere informazioni sulla legislazione regionale e sui programmi di investimento di interesse per le società di ingegneria;
 - ottenere il supporto della Confindustria regionale e di quelle provinciali nei necessari interventi verso le istituzioni locali;
 - promuovere l'iscrizione di nuovi Associati;
- e) avviare un rapporto con gli organi di informazione locali.

Art. 4

Consulta Interregionale OICE

I Rappresentanti regionali costituiscono la Consulta Interregionale dell'Associazione, alle cui riunioni possono partecipare il Presidente OICE e i membri della Giunta Esecutiva.

Il Presidente della Consulta Interregionale è eletto dai Rappresentanti dei Gruppi regionali, nella persona di uno dei tre Consiglieri regionali, in una riunione della Consulta da tenersi entro e non oltre 15 giorni dalla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Consulta Interregionale è soggetto a rinnovo, come i Rappresentanti regionali, dopo le elezioni triennali degli Organi direttivi dell'Associazione.

Il Presidente della Consulta Interregionale è anche componente di Giunta Esecutiva.

Art. 5

Attività dei Rappresentanti regionali

Alle riunioni della Consulta Interregionale OICE i Rappresentanti regionali devono sempre partecipare, direttamente o tramite un collaboratore in grado di riferire sulle attività del proprio Gruppo. Due assenze consecutive ingiustificate del Gruppo regionale alle riunioni della Consulta comportano il decadere dalla carica di Rappresentante regionale.

L'OICE si impegna nei confronti dei suoi Rappresentanti regionali a:

- fornire un'informazione su ogni iniziativa assunta a livello nazionale, in particolare sul piano legislativo;
- inviare i verbali delle riunioni di Giunta e di Consiglio Direttivo non appena redatti, in bozza provvisoria prima della loro approvazione;
- fornire assistenza tecnica sul piano legislativo;
- finanziare, ove possibile, l'attività dei Gruppi regionali;
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni dei Gruppi regionali per illustrare le attività svolte a livello nazionale;
- diramare comunicati stampa agli organi di informazione locali, inviare lettere alle istituzioni, spedire inviti per convegni, ecc. come richiesto dai Rappresentanti regionali;
- mettere a disposizione materiale informativo e relatori per l'organizzazione di convegni regionali sulla base di schemi già collaudati.

I Rappresentanti regionali sono tenuti a:

- a) inviare all'OICE, ad ogni scadenza trimestrale nel corso dell'anno (31/3, 30/6, 30/9 e 31/12), un rapporto sull'attività del proprio Gruppo regionale, informando:
 - sulle riunioni che sono state tenute;
 - sulle prospettive di acquisizione di nuovi Associati;
 - sui contatti intercorsi con gli organismi di categoria e con gli Ordini professionali;
 - sugli eventi che sono stati organizzati;
- b) informare l'OICE, con un anticipo di 15 giorni, delle date delle riunioni del Gruppo regionale e del relativo Ordine del giorno, per dare modo ai Consiglieri OICE di parteciparvi;
- c) inviare all'OICE il verbale delle riunioni del Gruppo entro una settimana dalla riunione stessa;
- d) informare l'OICE delle novità in materia di legislazione e pianificazione regionale, non appena ne siano venuti a conoscenza.

Art. 6

Accordi di adesione cumulativa

Premesso che l'OICE si pone prioritariamente l'obiettivo di ricercare adesioni singole di nuovi Associati, sono consentiti in via eccezionale e temporanea, e per una durata massima di due anni, accordi di adesione cumulativa di società di ingegneria già costituite in gruppi, secondo modalità che saranno definite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.